

STATUTO AMBITO TERRITORIALE SARNESE – VESUVIANO

ATTI DELIBERATIVI DI COMPETENZA: GIUNTA COMUNALE N. 607 DEL 13.12.1997

ARTICOLO 1

Costituzione e Denominazione

1. In applicazione dell'art. 9 comma 3, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell'art. 4 della legge regionale n. 14 del 21 maggio 1997, tra le Amministrazioni comunali e provinciali di cui al successivo art. 5, è costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 25 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142, denominato in seguito "Ente d'ambito".

ARTICOLO 2

Durata e Sede

1. Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. L'Ente d'ambito ha sede nel Comune di, presso

ARTICOLO 3

Finalità

1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 2 denominato "Sarnese – Vesuviano", quale risulta delimitato dall'allegato "A" della L.R. n. 14 del 21/5/97 e di provvedere alla organizzazione ed al controllo della gestione del servizio.

ARTICOLO 4

Funzioni

1. L'Ente d'ambito svolge le funzioni previste nella L.R. n. 14 del 21 maggio 1997.
2. In particolare spetta all'Ente d'ambito:
 - a) Organizzare i dati raccolti presso gli enti consorziati in sede di ricognizione delle opere d'adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
 - b) Determinare ed aggiornare la tariffa del servizio idrico integrato;
 - c) Predisporre il Piano d'Ambito con il programma degli interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994;
 - d) Scegliere la forma di gestione del servizio;
 - e) Definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
 - f) Deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;
 - g) Controllare il servizio idrico integrato, allo scopo di tutelare l'interesse degli utenti nei confronti del soggetto gestore, verificando l'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione, in particolare per ciò che riguarda gli standard di qualità;
 - h) Garantire una gestione ispirata a criteri di economicità ed efficienza.

ARTICOLO 5

Patrimonio dell'Ente d'Ambito

1. L'Ente d'ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun consorziato proporzionalmente alla propria quota di partecipazione,

- nonché dagli eventuali conferimenti in natura e dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri nei modi di legge.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c..
 3. All'Ente d'ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, anche dalle provincie.
 4. Tutti i beni conferiti in dotazione – come i beni direttamente acquisiti dall'Ente d'ambito – sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.
 5. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi al servizio idrico integrato sono affidati in concessione d'uso al nuovo gestore, rimanendo di proprietà pubblica. Egualmente le nuove opere realizzate a seguito del programma di interventi di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. n. 14 del 21 maggio 1997 che entrano a far parte del patrimonio dell'Ente d'ambito.
 6. L'apporto finanziario degli enti consorziati è limitato all'importo erogato per la costituzione del fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 6

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Ente d'ambito, determinato il rapporto all'entità della popolazione servita nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come segue:
 - Comune di.....%
 - Comune di.....%Del 95 % del totale
2. Le provincie partecipano al fondo per la parte residua del 5%.

ARTICOLO 7

Organi dell'Ente d'ambito

1. Sono organi dell'Ente d'ambito:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Consiglio d'amministrazione;
 - c) Il Presidente del C.d.A.;
 - d) Il Collegio dei revisori.

ARTICOLO 8

Assemblea

1. L'Assemblea degli Enti consorziati è composta dai Presidenti delle Provincie – o loro delegati – nei cui territori ricadono almeno $\frac{1}{4}$ dei Comuni compresi nell'ambito e dai rappresentanti dei Comuni consorziati, in ragione di 1 ogni 20.000 abitanti e sino ad un massimo di 15 rappresentanti. I Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti hanno, comunque, diritto ad un rappresentante.
- 1.bis “ I rappresentanti dei Comuni vengono nominati dal Sindaco”.
2. A ciascun consorzio è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio. Fondo di dotazione di cui all'art. 5.
3. Fermo il principio della continuità amministrativa, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea del Consorzio d'ambito qualora il Sindaco o il Presidente della Provincia risulti sostituito nella carica comunale o provinciale; ugualmente si provvederà nei riguardi dei delegati.

ARTICOLO 9

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività dell'Ente d'ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:
 - a) Elezione del Presidente dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
 - b) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) Approvazione del Bilancio di Previsione – che stabilisce il fabbisogno finanziario per il successivo esercizio – e del conto consuntivo;
 - d) Determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile, che è sottoscritto dai consorziati come previsto dall'art. 6;
 - e) Approvazione del programma degli interventi, del piano finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio, come stabilito nell'art. 11, comma 3 della legge 36;
 - f) Scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
 - g) Affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera f);
 - h) Aggiornamento periodico del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto e);
 - i) Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 13 della legge 36/94;
 - j) Approvazione dei regolamenti interni;
 - k) Determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea; comunque non superiore ai 2/3 di quelli previsti per i Consiglieri del Comune maggiore; determinazione delle indennità e del rimborso spese del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
 - l) Approvazione del rapporto annuale redatto dall'organo tecnico di cui al successivo art. 20 sull'attività di controllo e vigilanza della gestione del servizio idrico integrato;
 - m) Presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 36/94 e da mantenere in essere ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge stessa;
 - n) Provvedere alla revoca di eventuali concessioni a terzi assentite posteriormente all'entrata in vigore della legge 36/94;
 - o) Determinazione della salvaguardia di organismi esistenti che rispondano ai requisiti di cui all'art. 9, comma 4, della legge 36/94.

ARTICOLO 10

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno; la prima, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, la seconda, per la verifica dell'andamento gestionale.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare. La vigilanza sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea è di competenza del Presidente dell'Assemblea.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

6. Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

ARTICOLO 11

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Suo Presidente.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione e la maggioranza numerica.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale d'area e del numero dei consorziati.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei consorziati presenti in Assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (1/3 se in seconda convocazione) e la maggioranza numerica dei consorziati (1/3 se in seconda convocazione).
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere e), f), g), i), j) dell'art. 9, è richiesto il voto favorevole dei consorziati presenti all'Assemblea che rappresentino i due terzi (2/3) delle quote di partecipazione al Consorzio d'ambito in seduta di prima convocazione e almeno la metà in seconda convocazione.

ARTICOLO 12

Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto dai Presidenti delle Provincie – o loro delegati – dai Sindaci – o loro delegati – dei Comuni capoluoghi delle Provincie precedentemente richiamate, o dal Sindaco – o suo delegato – del Comune con maggior numero di abitanti, due rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in mancanza di tale requisito la rappresentanza scatta a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti ed un rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.
2. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, avente funzioni d'Amministratore delegato, è eletto dal Consiglio stesso fra i suoi membri.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.
4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
5. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.

ARTICOLO 13

Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio provvede all'ordinaria amministrazione del Consorzio d'ambito.
2. In particolare esso:
 - a) Propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), ed o) dell'art. 9;
 - b) Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;

- d) Assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendono necessari;
- e) Delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f) Provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Ente d'ambito;
- g) Provvede alla costituzione del Comitato Tecnico previsto al successivo art. 21.

ARTICOLO 14

Adunanze e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal consigliere anziano, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto; egualmente il Presidente.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 15

Attribuzioni del Presidente del C.d.A.

1. Il Presidente:
 - a) Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne firma i processi verbali;
 - b) Vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio d'Amministrazione;
 - c) Ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - d) Cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 19 comma 1 del presente statuto;
 - e) Promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio d'amministrazione per la ratifica;
 - f) Firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
 - g) Sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
 - h) Stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale; esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e dal Consiglio d'amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.
2. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il Consigliere anziano di età.

ARTICOLO 16

Commissioni consultive

1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Ente d'ambito, l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio d'amministrazione possono costituire commissioni consultive, inserendovi anche esperti esterni. Il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza avverrà ai sensi del precedente art. 13 comma 2 lettera d).
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

ARTICOLO 17

Collegio dei revisori

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente d'ambito è esercitato dal Collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'art. 57, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4. Possono assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio d'amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Ente d'ambito.

ARTICOLO 18

Trasmissione atti fondamentali dell'Ente d'ambito agli Enti consorziati

Il Presidente provvede a trasmettere agli Enti consorziati, entro quindici giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea con esclusione degli atti di cui alle lettere j, m, n, o dell'art. 9. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Ente d'ambito.

ARTICOLO 19

Forme di consultazione

Gli organi dell'Ente d'ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Ente d'ambito.

1. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma, gli organi dell'Ente d'ambito in particolare:
 - a) Attuano incontri con i Comuni consorziati, partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
 - b) Divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti consorziati.

ARTICOLO 20

Tutela dei diritti degli utenti

1. Gli organi dell'Ente d'ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994.
2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sancito al comma 1.
3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai Sindaci dei Comuni dell'ambito, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri Comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

ARTICOLO 21

Uffici e personale

1. L'Ente d'ambito è dotato di un Organo Tecnico costituito da: un Direttore, un Dirigente per la pianificazione ed un Dirigente per il controllo.
2. La copertura dei posti di Dirigente avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 51, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'Ente d'ambito è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltretutto, in caso di necessità particolare, di personale comandato dai Comuni consorziati.
4. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale sono regolati dalla disciplina di settore.
5. Non possono essere nominati impiegati o dirigenti dell'Ente d'ambito i Consiglieri degli Enti locali associati.
6. L'organo Tecnico ha il compito precipuo di controllare l'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato e di indirizzarne l'attività in conformità al programma degli interventi ed al Piano finanziario previsti dall'art. 11, ultimo comma, della legge 36/94 e dall'art. 8 della legge regionale n. 14 del 21 maggio 1997.
7. In particolare l'organo tecnico controlla che la gestione delle risorse idriche avvenga secondo le indicazioni formulate dall'Ente d'ambito ed in conformità al piano regolatore generale degli acquedotti ed ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta regionale.
8. La pianta organica ed il regolamento organico del personale dell'Ente d'ambito sono deliberati dal C.d.A. nel rispetto dei principi dettati per la contrattazione collettiva di comparto ed in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3.2.1993 n. 29 e della legge 24.12.1993 n. 537 e successive modificazioni.
9. La pianta organica, il regolamento organico del personale e le loro modificazioni sono approvati dall'Assemblea Consortile.
10. Al Direttore compete inoltre la direzione degli uffici e la responsabilità gestionale del Consorzio sulla base delle disposizioni impartite dal Presidente.

ARTICOLO 22

Contabilità e finanza

1. Per la finanza e la contabilità dell'Ente d'ambito, si applicano le norme vigenti per gli Enti locali territoriali.
2. Il bilancio di previsione ed il Conto consuntivo sono inviati al settore Ciclo integrato delle Acque, di cui al citato comma dell'art. 8 della legge regionale n. 14 del 21 maggio 1997, per valutazione della congruità delle spese di funzionamento dell'Ente d'ambito.
3. Le risultanze della gestione annuale del Consorzio sono inviate ad ogni ente consorziato per gli adempimenti di cui all'art. 14 del D.Lgs. N. 77/95.
4. I proventi tariffari di competenza del Consorzio saranno destinati prioritariamente alla ricostituzione del fondo di dotazione.
5. Le spese di funzionamento del Consorzio non gravano sugli Enti consorziati.

ARTICOLO 23

Disposizione finanziaria transitoria

1. In fase di prima costituzione dell'Ente d'Ambito, ed in attesa della riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 9 comma 1, della legge 5 gennaio 1994 n. 36, nonché della disciplina di cui all'art. 13, comma 3, della stessa legge, in materia di tariffa del servizio idrico integrato, le spese di funzionamento dell'Ente d'ambito gravano sul fondo di dotazione, inizialmente determinato in lire un Miliardo che verrà così ripartito:
 - a) 95% a carico dei Comuni consorziati;
 - b) 5% a carico delle Province di Napoli e Salerno in quote uguali.

ARTICOLO 24

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le provincie, in quanto applicabili.

